

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XCI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>). (2889);	
ERMINI: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche. (<i>Urgenza</i>). (1990);	
CRUCIANI ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto. (761);	
MARANGONE e MACRELLI: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti. (393);	
ROMANATO ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651)	1119
PRESIDENTE	1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137
PITZALIS, <i>Relatore</i>	1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1127, 1128, 1132, 1133, 1134, 1135
FRANCO PASQUALE	1121
TITOMANLIO VITTORIA	1121, 1122
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1122, 1123, 1136
FRANCESCHINI	1122, 1123, 1127, 1128, 1133
BADINI CONFALONIERI	1122, 1124, 1125, 1126, 1130, 1131, 1132
ORLANDI	1123
LEONE RAFFAELE	1123, 1135, 1136, 1137
BOSCO, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1130, 1131, 1132, 1134, 1135, 1136, 1137

	PAG.
LIMONI	1124
ROFFI	1125, 1126, 1127, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137
MARANGONE	1131, 1133
CAIAZZA	1133
REALE GIUSEPPE	1134, 1135
CERRETI ALFONSO	1135

La seduta comincia alle 18.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Riordinamento dell'Amministrazione centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2889) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Ermini: Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche (1990); Cruciani ed altri: Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto (761) Marangone e Macrelli: Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti; (393) Romanato ed altri: Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi. (651).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento dell'Amministrazione

centrale e di Uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » e delle proposte di legge: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle Soprintendenze bibliografiche » d'iniziativa del deputato Ermini; « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei Provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » d'iniziativa dei deputati Cruciani, Grilli Antonio, De Michieli Vitturi, Nicosia, Delfino e Servello; « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle Soprintendenze e degli Istituti di antichità e belle arti » d'iniziativa dei deputati Marangone e Macrelli; « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi » d'iniziativa del deputato Romanato.

Nell'ultima seduta abbiamo votato qualche emendamento alle tabelle, invertendo un po' l'ordine dell'esame di questo disegno di legge, per risolvere il problema di carattere generale concernente le qualifiche corrispondenti ai coefficienti 500 e 670.

Ora riprendiamo l'esame degli articoli e passiamo al titolo IV:

TITOLO IV

SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE, BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE, ISTITUTO DI PATOLOGIA DEL LIBRO E ISTITUTO PER IL CATALOGO UNICO E LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

ART. 35.

(*Ordinamento*).

Organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, per i compiti concernenti gli interessi bibliografici, storici e paleografici, sono le Soprintendenze bibliografiche, le biblioteche pubbliche governative e l'Istituto di patologia del libro.

Ad ogni Soprintendenza bibliografica è preposto un Soprintendente bibliografico di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Ad ogni biblioteca pubblica governativa e all'Istituto di patologia del libro è preposto un direttore di biblioteca di 1^a, di 2^a o di 3^a classe.

Gli organici di ciascuna carriera del personale delle singole soprintendenze bibliografiche, delle biblioteche pubbliche governative e dell'Istituto di patologia del libro saranno determinati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del

Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, e potranno essere successivamente modificati con la stessa procedura.

La disposizione di cui al precedente comma avrà efficacia, nella prima applicazione della presente legge, esclusivamente nei riguardi dei vincitori dei concorsi che saranno banditi in relazione ai nuovi organici di cui alle tabelle allegate.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dall'onorevole Franceschini e altri è stato proposto un emendamento aggiuntivo, indicato come articolo 35-bis, e dall'onorevole Roffi e altri è stato proposto altro emendamento aggiuntivo, indicato come articolo 35-ter.

PITZALIS, *Relatore*. Li possiamo considerare quando saremo arrivati all'esame dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Sta bene: poiché i proponenti non fanno obiezione, passiamo all'articolo successivo:

ART. 36.

(*Riordinamento del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche*).

L'articolo 10 della legge 7 febbraio 1951, n. 82, concernente l'istituzione del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, è abrogato con effetto dal 91° giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

La dotazione annuale prevista dall'articolo 12 della citata legge 7 febbraio 1951, n. 82, a favore del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche in misura di 100.000.000 di lire è ridotta, con effetto dal 1° luglio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a 40.000.000 di lire.

PITZALIS, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 36 del disegno di legge governativo non posso non essere che favorevole. È un articolo che risolve una questione che dura da anni e che ci consentirà di eliminare tutte quelle incongruenze e difficoltà che si verificano in questo particolare settore.

Da parte mia non ho che da appoggiare la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 36.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 37.

(Personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).

Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio.

Il personale che all'entrata in vigore della presente legge si trovi alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche da data anteriore al 1° gennaio 1959 e sia in possesso dei requisiti prescritti per l'immissione nei corrispondenti ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative, può chiedere di essere assunto alle dipendenze dell'Amministrazione delle anzidette biblioteche nei ruoli aggiunti, ove abbia maturato l'anzianità richiesta alle dipendenze del Centro nazionale per il catalogo unico predetto, o nelle categorie di personale non di ruolo indicate nell'allegata tabella Q, nei limiti di posti ivi previsti. Si prescinde dal limite massimo di età.

Le domande di assunzione devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche).

L'assunzione e l'inquadramento nelle categorie indicate nell'allegata tabella Q sono disposti, con effetto dal 91° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente al giudizio di idoneità di apposita Commissione, da nominarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composta di un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione, che la presiede, e di un funzionario della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, e del direttore dell'Ufficio esecutivo del Centro nazionale per il catalogo unico. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale avente qualifica non inferiore a quella di consigliere di 1ª classe.

Il personale così inquadrato continuerà a prestare servizio presso il Centro anzidetto.

FRANCO PASQUALE. Vorrei chiedere una delucidazione a proposito del quarto comma dell'articolo 37, in cui si parla di « giudizio di idoneità ». Che cosa s'intende con questa locuzione?

PRESIDENTE. È la formula più blanda che si possa immaginare, alludendo a un concorso.

PITZALIS, *Relatore*. Non è previsto nessun esame. Ogni qual volta si trattava di esami, infatti, abbiamo sempre detto: esame o esame speciale.

In questo caso invece, si nomina una commissione la quale provvede ad una valutazione di idoneità, in base ai rapporti che i superiori diretti formulano in relazione al personale che concorre a questo inquadramento.

PRESIDENTE. Dall'onorevole Titomanlio Vittoria, è stato proposto il seguente comma aggiuntivo all'articolo 37:

« Il personale tuttora inquadrato nei ruoli aggiunti in possesso dei requisiti richiesti, analogamente al personale del catalogo unico e nei termini prescritti, può inoltrare domanda per il suo inquadramento negli stessi ruoli aggiunti in base al titolo di studio posseduto e mansioni effettivamente esplicate ».

PITZALIS, *Relatore*. La questione dei ruoli aggiunti è ormai superata e noi abbiamo discusso ed esaminato un emendamento di tale genere, che anzi fu ritirato.

Ora, agli effetti dell'inquadramento in ruolo che in questo momento conferiamo al personale del Catalogo aggiunto, si vorrebbe introdurre il principio che il personale dei ruoli aggiunti benefici di un trattamento particolare. Quindi, attraverso una scorciatoia, si vuole raggiungere quello che è stato opportunamente negato. Si tratta di un personale già incluso in un ruolo organico aggiunto il quale ha avuto in questi giorni la terza qualifica, per cui può concorrere al passaggio alla qualifica superiore.

Se dovessimo discutere a fondo di questo personale, dovremmo dire delle cose che ci porterebbero a non inquadrarlo, ma c'è un articolo di un disegno di legge che risolve tale questione. Però, non possiamo riaprire una discussione che è stata già risolta in linea generale per tutto il disegno di legge.

Pertanto, invito a ritirare l'emendamento.

TITOMANLIO VITTORIA. Si tratta di sedici persone alle quali non fu valutato il titolo di studio.

PITZALIS, *Relatore*. È personale del ruolo aggiunto della carriera direttiva (bibliote-

cari), della carriera di concetto (aiuto bibliotecari e ragionieri), della carriera esecutiva (aiutanti), del personale ausiliario.

Sono cinque ruoli aggiunti che furono costituiti nell'atto in cui il personale dei ruoli transitori che proveniva dal personale avventizio, fu passato al ruolo aggiunto per non essere licenziato.

Tutto questo personale ha la facoltà di partecipare ai concorsi per il passaggio alla qualifica superiore in base al testo unico che regola la carriera dei funzionari dello Stato.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il personale fu inquadrato nei ruoli aggiunti in base al titolo di studio, alle mansioni esercitate, e alla categoria di appartenenza. Ora si vorrebbe prescindere, in questo caso, dalla categoria di origine, ma non si può concedere un beneficio per un gruppo e non per un altro. Ciò creerebbe una sperequazione tra i vari settori.

PRESIDENTE. Si tratta di voler dare un'altra agevolazione ad un personale che ne ha già goduto attraverso una legge.

TITOMANLIO VITTORIA. Si tratta soltanto di sedici persone! Comunque non insisto.

Vorrei chiedere al relatore che cosa si intende per l'espressione « alle dipendenze » al secondo comma dell'articolo 37.

PITZALIS, *Relatore*. « Alle dipendenze » vuole dire che tra questo personale ed il centro per il catalogo unico esiste un rapporto di dipendenza giuridicamente stabilito.

Se si tratta di personale che presta servizio alle dipendenze del catalogo unico, con qualifica di volontario, viene escluso da questo provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Titomanlio Vittoria ha presentato un emendamento nel senso di sostituire alle parole « alle dipendenze » le altre « comunque alle dipendenze ».

Da un punto di vista giuridico, mi permetto di dire che è un sinonimo. « Comunque » non vuole dire niente.

FRANCESCHINI. « Comunque » esplica meglio il concetto di « alle dipendenze ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quelli che non hanno un rapporto di lavoro, se lei ci mette « comunque » o lascia « alle dipendenze », mi pare che sia la stessa cosa.

FRANCESCHINI. Si tratta di personale che ha una dipendenza molto relativa, molto diversa e pertanto il dire, a questo

punto, « alle dipendenze », significa mettere sullo stesso piano il personale di cui all'articolo 37, che è un personale assolutamente aggiunto ed estraneo all'amministrazione, e il personale di cui agli articoli 30, 31 e 33.

TITOMANLIO VITTORIA. È esatto.

BADINI CONFALONIERI. Io vorrei cercare di chiarire il punto. Se il « comunque » non ha nessun valore è inutile metterlo. Se il « comunque » ha un valore, e poiché si insiste ad introdurlo, evidentemente ha un valore, vorrei chiedere quale è la categoria che col « comunque » verrebbe inclusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I cottimisti.

FRANCESCHINI. Si potrebbe introdurre il concetto del personale cottimista. E alle dipendenze una persona che con qualsiasi rapporto d'impiego subisca un ordine e lo esegua? Questa persona è un dipendente, sì o no? Non mi faccio difensore della parola « comunque ». Io dico che tutto il personale a cui io ordino, è alle dipendenze.

TITOMANLIO VITTORIA. Nell'applicazione della legge, di solito l'Amministrazione ha facoltà di interpretarla e chiarirla. Ciò premesso penso che sia opportuno non aggiungere niente, perché aggiungendo pregiudichiamo.

PRESIDENTE. L'Amministrazione quando applica la legge dà un'interpretazione. Se il cittadino non accetta tale interpretazione, può fare ricorso al Consiglio di Stato.

Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 37.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 38.

(Trattamento giuridico ed economico del personale del Centro nazionale per il catalogo unico e per le informazioni bibliografiche).

« Al personale assunto ai sensi dell'articolo precedente compete il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale statale dei ruoli aggiunti e ad esso si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato, previsti dagli articoli da 344 a 350 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La domanda di riscatto del servizio statale non di ruolo deve essere presentata contem-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1961

poraneamente a quella di collocamento nei ruoli aggiunti, pena la decadenza dal collocamento nei ruoli stessi.

Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonché di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni ».

Pongo in votazione il primo ed il secondo comma.

(Sono approvati).

FRANCESCHINI. L'articolo 38, al terzo comma, dice « almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, nonché di servizio statale non di ruolo ». Invece di « nonché » si potrebbe dire « ovvero », altrimenti sembra avere valore aggiuntivo.

Secondo me il criterio della disposizione è disgiuntivo.

PRESIDENTE. Si possono cumulare.

FRANCESCHINI. Si possono e si debbono, sono due concetti molto diversi.

PITZALIS, *Relatore*. Si potrebbe dire « anche », poiché è aggiuntivo. Qui c'è adombrato il concetto che il personale deve avere venti anni di servizio. Secondo me il « nonché » è aggiuntivo.

Coloro che non riusciranno a raggiungere nel ruolo aggiunto che si costituisce o negli anni precedenti, 15 anni di servizio e non hanno altro servizio riscattabile ai fini della pensione, non possono essere inquadrati.

PRESIDENTE. Lei ritiene che sia comprensibile questo concetto ?

PITZALIS, *Relatore*. Ritengo che sia chiarissimo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Cercherò di informarvi presso i competenti uffici, ma credo che sia alternativo.

ORLANDI. Vediamo nel vocabolario se « nonché » ha un valore aggiuntivo, disgiuntivo o alternativo...

PITZALIS, *Relatore*. Il comma dà norme per il futuro, non per l'attuale inquadramento, e dice: coloro che al compimento del 65° anno di età (quindi non oggi) non si trovino ad avere un'anzianità complessiva di ruolo aggiunto di 15 anni...

Il concetto è, insomma, il seguente: non si inquadra in ruolo personale che al compimento del 65° anno (quando questo accadrà) non abbia maturato le condizioni per avere il minimo della pensione.

LEONE RAFFAELE. Premesso che il senso grammaticale del « nonché » è indiscutibilmente aggiuntivo, vorrei fare osservare quanto segue. L'onorevole Relatore giustamente ha rilevato che all'atto in cui il dipendente in questione dovesse raggiungere 65 anni di età e dovesse andare in pensione, ove non abbia maturato almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, non può godere del beneficio della pensione e non può essere collocato nei ruoli aggiunti stessi.

Ora, se la parte concernente il « nonché » volesse significare altri 15 anni di servizio utile, noi dovremmo dire che al personale oggetto del comma è usato trattamento peggiore di qualsiasi altro. Si richiederebbero, cioè, 30 anni...

PITZALIS, *Relatore*. Non dice questo il provvedimento, onorevole Leone !

LEONE RAFFAELE. Evidentemente, in quanto il « nonché » significa solo questo: ai 15 anni di servizio di ruolo aggiunto occorre aggiungere il servizio statale non di ruolo...

Ripeto il mio concetto: desidererei sapere se, in senso letterale, il « nonché » non significhi che per poter essere collocati nei ruoli aggiunti, per coloro che abbiano compiuto 65 anni di età, si debbano verificare le seguenti due condizioni: 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, oltre a servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni. Il che vorrebbe dire, allora, a mio avviso, che per il personale considerato in questo comma si fanno condizioni peggiori di quelle previste dalle attuali disposizioni: 15 anni + 15 anni fanno 30 anni... E questo il significato del comma ?

PRESIDENTE. La formulazione del comma in questione è assolutamente poco chiara.

Il fatto che si discuta e si ascolti con tanta attenzione sforzandoci di comprendere, significa appunto che i termini sono poco chiari.

D'altronde, non è strano che noi ci si sia fermati su questo punto. Il Senato fece la stessa cosa.

È bene dunque discuterne.

PITZALIS, *Relatore*. L'articolo in questione vuole il collocamento in ruolo del personale il quale, al compimento del 65° anno di età, abbia prestato almeno 15 anni di servizio di ruolo...

Peraltro, perché 15 anni di servizio di ruolo non sono sufficienti a dare la pensione, i dipendenti in questione debbono avere anche altro servizio riscattabile.

Sono, quindi, due cose completamente diverse.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1961

Si dice, insomma, salvo il principio generale, collochiamo in ruolo questo personale a 65 anni, sempre che abbia 15 anni di servizio di ruolo, nonché altro servizio riscattabile, perché se non ha almeno altri 4 anni 6 mesi ed un giorno non ha diritto alla pensione...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma il comma non dice « altri 15 anni di servizio statale ».

Il principio generale è esattissimo, ma abbiamo numerose deviazioni: basti per esempio pensare che gli Ufficiali di complemento dopo 15 anni di servizio come tali acquistano il diritto alla pensione. Anche in questo caso si è ritenuto opportuno stabilire i 15 anni. Il « nonché » si riferisce non ai 15 anni di servizio di ruolo aggiunto, bensì all'alternativa del servizio statale non di ruolo, per il quale è fatto obbligo di riscatto.

PITZALIS, *Relatore*. L'interpretazione grammaticale del testo significherebbe però che devono essere maturati 15 anni più altri quindici. E allora bisognerebbe riconoscere che vengono mutati i termini di collocamento a riposo e del trattamento di quiescenza!

BADINI CONFALONIERI. Sono d'accordo sul concetto del Relatore: chiedo soltanto che la dizione sia resa più chiara.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui però si tratta non tanto di stabilire la pensionabilità, quanto il diritto al collocamento nei ruoli aggiunti, e il disegno di legge fissa una condizione: che gli aspiranti siano in condizioni tali di servizio che al compimento del 65° anno possano avere almeno 15 anni utili ai fini della pensione. Non è detto che al 65° anno questa debba venir liquidata.

BADINI CONFALONIERI. Ma c'è un principio, signor Ministro, secondo il quale non si può immettere nei ruoli un dipendente senza dargli il diritto alla pensione!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Basterebbe citare il recente caso di un ufficiale giudiziario che è stato immesso nei ruoli a 82 anni. L'impiegato di ruolo quando non ha maturato il diritto alla pensione riceve una liquidazione. La pensionabilità è un'altra cosa; in questa legge si vuol regolare unicamente il collocamento nei ruoli, indipendentemente dal diritto a pensione.

LIMONI. Mi pare che la sola interpretazione di questo comma debba essere la seguente: non può essere collocato in ruolo, in dipendenza di questo articolo e di quello precedente, colui che, quando compirà il 65° anno di età, non avrà maturato com-

pletivamente, fra servizio nei ruoli aggiunti e servizio precedente, almeno 15 anni. Questa è una « conditio » per essere ammesso nei ruoli. Se poi avrà diritto o non a pensione, questo è un altro problema. Per me, quindi, quel « nonché » dovrebbe essere sostituito con un « oppure ».

PITZALIS, *Relatore*. Debbo fare un'ulteriore osservazione. Il testo dice che non è consentito l'inquadramento nei ruoli aggiunti a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva, utile ai fini della pensione, di almeno 15 anni. Ciò significa che l'amministrazione dello Stato si vuol cautelare — dato che si tratta di personale di differenti età — per quel che avverrà al compimento del 65° anno di età, tanto è vero che si preoccupa successivamente di dire: « ...nonché servizi statali non di ruolo per i quali è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni »:

A che fine questo? Evidentemente ai fini del trattamento di quiescenza. La *ratio legis* è quella secondo cui lo Stato vuol garantire a questo personale dei ruoli aggiunti il minimo indispensabile per il trattamento di quiescenza senza turbare le vigenti disposizioni.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma il problema della pensionabilità è già stato risolto con la legge 15 febbraio 1958, n. 46. Qui si tratta solamente del collocamento nei ruoli. E poiché questo disegno di legge è stato presentato di concerto con il Tesoro, è chiaro che il Ministero del tesoro lo ha studiato a fondo.

PRESIDENTE. Abbiamo qui il testo della legge 15 febbraio 1958, n. 46, che avevamo mandato a prendere, e che dovrebbe farci risolvere il dibattuto problema. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età.

I salariati di ruolo delle amministrazioni predette sono collocati a riposo al compimento del 65° anno di età, se uomo, ed al 60° anno di età, se donna.

I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione dei precedenti commi hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

Nulla è innovato alle norme vigenti che stabiliscono limiti fissi di età per il collocamento a riposo di dipendenti civili dello Stato che appartengano a particolari categorie, né

a quelle che stabiliscono per il personale insegnante una particolare decorrenza della cessazione dal servizio.

Per il personale di cui al primo e secondo comma, collocato a riposo per limiti di età, il servizio effettivo minimo per avere diritto a pensione è stabilito in anni 15.

La pensione è commisurata, fino al 30 giugno 1958, al 33,50 per cento, 35,20 per cento, 36,90 per cento, 38,60 per cento e 40,30 per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione integralmente percepiti e degli altri eventuali assegni pensionabili, rispettivamente, per 15, 16, 17, 18 o 19 anni di servizio utile ».

Risulta allora che i nuovi limiti minimi di età pensionabile sono ridotti a 15 anni. Pertanto, i 15 anni di servizio, cui fa riferimento l'articolo 38, sono o di ruolo aggiunto o di servizio non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto, e allora dopo le parole « 15 anni di servizio di ruolo aggiunto », si può sostituire alla parola « nonché », l'altra « o ».

L'ultimo comma dell'articolo 38 rimane pertanto così formulato:

« Il collocamento nei ruoli aggiunti non è consentito a coloro che al compimento del 65° anno di età non si trovino ad avere una anzianità complessiva utile ai fini della pensione di almeno 15 anni di servizio di ruolo aggiunto o di servizio statale non di ruolo per il quale è fatto obbligo di riscatto ai sensi delle vigenti disposizioni ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli onorevoli Roffi, De Grada, Russo Salvatore, hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Al personale comunque non inquadrato ai sensi dell'articolo 37 compete un'indennità commisurata ad una mensilità di retribuzione, comprensiva di ogni assegno fisso e continuativo, nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio, per ciascun anno di servizio prestato, integrata di una somma pari a cinque mensilità ».

L'onorevole Roffi ha facoltà di illustrarlo.

ROFFI. Si tratta di dare una indennità di licenziamento a chi non godrà di questi benefici. Credo che si tratti di un'unica persona, per cui le casse dello Stato non ne risentiranno troppo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Si tratta quindi di una norma con fotografia!

ROFFI. Può darsi che le mie informazioni siano troppo restrittive. Io ho detto questo, per precisare che non si trattava di oneri eccessivamente gravosi. Non mi sembra che con questo noi creeremo dei privilegi, ma ritengo che così facendo compiremo un atto di giustizia.

PRESIDENTE. La legge originaria diceva che al personale del Centro nazionale che non sia assunto alle dipendenze di biblioteche pubbliche governative viene corrisposto il trattamento di cui al primo comma, pari a tre mensilità, escluso ogni altro emolumento.

ROFFI. Cioè in sostanza, invece di cinque mensilità, soltanto tre.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Occorre stare attenti se, per una sola persona, valga la pena affrontare un principio che poi altri potrebbero invocare: sappiamo tutti quanto siano pericolosi i precedenti.

BADINI CONFALONIERI. Però mi sembra che tutto questo non sia equo; infatti, mentre l'impiegato di Stato di ruolo che va via dopo vari anni di servizio, non prende nulla, questi, dopo aver prestato per alcuni anni servizio non di ruolo, hanno addirittura un diritto che non spetta, per lo stesso tempo, ai dipendenti di ruolo.

ROFFI. Non è vero, perché anche non considerando la pensione, al personale di ruolo spetta anche una liquidazione da parte dell'E.N.P.A.S.

BADINI CONFALONIERI. Mi sembra un principio di notevole gravità, non tanto per il favore a quella determinata persona, quanto nei confronti degli impiegati di ruolo che non raggiungono il minimo pensionabile.

PRESIDENTE. Però questi hanno una liquidazione.

BADINI CONFALONIERI. Sì, corrispondente ad una mensilità per ogni anno di servizio prestato!

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. All'articolo 37 la legge dice: « Con effetto dal 90° giorno dall'entrata in vigore della presente legge, il personale del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche cessa dal servizio ».

Nel testo originario del disegno di legge si parlava di una mensilità di retribuzione per tutti e poi si aggiungeva: al personale che non venga assunto, è corrisposto un trattamento pari a tre mensilità di stipendio. Era fissato cioè il principio della buona uscita e quindi non pensionistico, mentre l'onore-

vole Roffi intende dare l'indennità al personale comunque non inquadrato.

ROFFI. Signor Ministro, però questo personale non inquadrato, cessa di fatto dal servizio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Nel disegno di legge originario c'era scritto, ma nell'attuale no. Comunque potrei accettare l'emendamento, purché la formulazione si colleghi con il testo originario governativo. Essa potrebbe essere la seguente:

« Al personale che non è inquadrato ai sensi del presente articolo e che cessa dal servizio con effetto dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge compete un'indennità commisurata ad una mensilità del solo stipendio escluso ogni altro emolumento nella misura percepita all'atto della cessazione dal servizio per ciascun anno o per frazione di anno superiore a sei mesi di servizio prestato integrata di una somma pari a tre mensilità ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Ritengo che la collocazione più pertinente del comma aggiuntivo sia all'articolo precedente. Lo vedremo, comunque, in sede di coordinamento. Per il momento pongo in votazione l'articolo 38 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

ART. 39.

(*Direttore dell'Istituto di patologia del libro e conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea*).

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro e il conservatore della biblioteca di storia moderna e contemporanea in servizio alla entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, rispettivamente, nella qualifica di direttore di biblioteca di 2ª classe e di direttore di biblioteca di 3ª classe, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Il direttore dell'Istituto di patologia del libro esplica anche funzioni ispettive per il conseguimento dei fini propri dell'Istituto.

Il predetto direttore dell'Istituto di patologia del libro consegue la promozione a direttore di biblioteca di 1ª classe, anche in soprannumero, al compimento di 6 anni di anzianità senza demerito nella qualifica infe-

riore, qualora non abbia conseguito detta promozione in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

BADINI CONFALONIERI. Al terzo comma dell'articolo 39 è detto: « al compimento di sei anni ». Ma questa allora è una legge fotografica e si torna alla questione di prima in merito allo emendamento Roffi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. È una norma necessaria per il collegamento con la legge sul pubblico impiego.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 39.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'articolo 40. Ne do lettura:

ART. 40.

(*Concorso riservato a posti di distributore aggiunto e dattilografo aggiunto*).

Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esami e per titoli, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge.

Dagli onorevoli Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Roffi è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 40 stesso. Ne do lettura:

« Il personale ausiliario in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso le biblioteche pubbliche governative, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva che abbia svolto lodevolmente, per al-

meno sei anni, lavori di distribuzione e dattilografia, è inquadrato, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva, di cui alla allegata tabella O, secondo l'ordine di anzianità di servizio, osservando il trattamento economico in godimento.

Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia e costituisce titolo di preferenza la qualifica di combattente, orfano, vedova di guerra e qualifiche equiparate.

In sede d'inquadramento le eventuali eccedenze rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella O, saranno iscritte nel ruolo, in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbibili con le vacanze che si verificheranno a decorrere alla data dell'entrata in vigore della presente legge ».

FRANCESCHINI. Onorevole Presidente, mi permetto di farle osservare che all'articolo 40 esiste anche un mio emendamento (con il quale si chiede di premettere allo stesso articolo dei commi) che è in un certo senso preliminare rispetto a quello di cui ora ha dato lettura.

PRESIDENTE. L'emendamento Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Roffi sostituisce del tutto l'articolo 40, così come è nel testo governativo.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Infatti, secondo il testo votato dal Senato, l'inquadramento del personale (sfornito di titolo di studio) oggetto dell'articolo viene effettuato mediante concorso per titoli ed esami. Gli onorevoli proponenti l'emendamento desidererebbero, invece, non solo prescindere dal titolo di studio, già concessione notevolissima, ma altresì dall'esame stesso.

Debbo dire che ciò non è conforme a quanto stabilito in numerosi altri casi, e anche in questo provvedimento.

ROFFI. Debbo riferirmi a provvedimenti nei quali è possibile riscontrare l'esistenza di precedenti concernenti la proposta da noi avanzata.

Per esempio, il disegno di legge 26 febbraio 1952, n. 67 (articolo 11), ove viene inquadrato personale anche se sprovvisto di titolo di studio, il decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1955, n. 448 (articolo 4), che prevede l'inquadramento di personale sprovvisto di titolo di studio nei ruoli organici e nei ruoli speciali transitori...

PRESIDENTE. Vorrei poi far notare all'onorevole Roffi che anche l'articolo 11 del

presente provvedimento concernente l'Amministrazione centrale ed i Provveditorati, prevede un esame speciale e così pure l'articolo 28, relativo alle Soprintendenze.

PITZALIS, *Relatore*. Esame speciale, che si riduce, in definitiva, in un colloquio.

ROFFI. L'articolo 40, nella attuale formulazione, parla di concorso per esame e titoli, però.

PRESIDENTE. Possiamo sostituire la dizione che abbiamo usato altrove: «...è effettuato mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità di cui al 3° comma dell'articolo 11 ».

ROFFI. Va bene. Vorrei però far notare che nell'ultimo comma del testo governativo si parla di tabella « P », mentre è alla tabella « O » che noi facciamo riferimento nell'emendamento proposto. Chiedevamo, infatti, che le eccedenze fossero iscritte in soprannumero appunto in tale tabella.

PRESIDENTE. Onorevole Roffi, non resterebbe nessuno della tabella « P »...

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Introducendo il sistema del concorso, è chiaro che si dovrà fare riferimento ai criteri già introdotti nei precedenti articoli.

ROFFI. Sta bene, non insisto.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 40 è stato proposto ancora il seguente emendamento, che il proponente onorevole Franceschini ha ulteriormente ridotto e modificato nella seguente definitiva formulazione, che va premessa all'attuale testo:

« Nella prima applicazione della presente legge per il conferimento di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttiva e di concetto un quinto dei posti messi a concorso sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato al personale della carriera di concetto ed esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere ».

L'onorevole deputato Franceschini, proponente, ha facoltà di illustrarlo.

FRANCESCHINI. Ad analogia di questo è stato disposto per il personale delle Belle arti, anche per il personale delle biblioteche viene riconosciuta la possibilità che nella prima applicazione della presente legge, un quinto dei posti messi a concorso nelle qualifiche iniziali nei ruoli della carriera direttiva e di concetto vengano conferiti mediante concorso speciale

per titoli, riservato al personale della carriera di concetto ed esecutiva in servizio all'entrata in vigore della presente legge e che sia in possesso del titolo di studio previsto per i ruoli cui intende accedere.

PITZALIS, *Relatore*. Abbiamo già approvato una norma del genere agli articoli 11 e 28. Però per quanto riguarda la carriera direttiva siamo stati rigorosi nel richiedere l'esame speciale, mentre per quella di concetto abbiamo accettato il principio del concorso per titoli in un solo caso dell'articolo 11. Ora l'onorevole Franceschini vorrebbe introdurre per tutti il concorso per titoli.

FRANCESCHINI. Si potrebbe modificare l'ultima parte del mio emendamento così: «...in possesso dei titoli di studio previsti per i rispettivi ruoli cui intende accedere e secondo le norme di cui agli articoli 11 e 28».

BOSCO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Si potrebbe adottare la seguente formulazione:

«Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive e di concetto è conferito mediante concorso per esame speciale da espletarsi secondo le modalità previste nel terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale delle carriere rispettivamente di concetto ed esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge nelle soprintendenze bibliografiche o nelle biblioteche pubbliche governative che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il 45° anno di età, purché in possesso dei titoli di studio per il ruolo cui intende accedere».

PITZALIS, *Relatore*. A me sembra che in questo caso si debba dare un riconoscimento del servizio prestato ai fini dell'avanzamento di carriera, servendoci dello stesso criterio usato nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Lei, onorevole Pitzalis, vuole forse citare la legge 2 aprile 1958, n. 320, che però aveva un significato specifico per il settore dei Provveditorati agli studi?

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. E se ci riferissimo alle qualifiche immediatamente superiori?

Potremmo in tal caso formulare così l'altro comma: «Ai vincitori del concorso sopra indicato, il servizio prestato nelle carriere di concetto ed esecutiva, è utilizzato in ragione dei due terzi, ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la pro-

mozione alla qualifica immediatamente superiore a quella iniziale».

PITZALIS. Il principio che mi sembra si sia voluto qui fissare, è quello che il trattamento dei riconoscimenti di servizio deve essere eguale per tutte le carriere.

Si vuole infatti evitare che vengano usati dei trattamenti che per gli uni sono in una maniera e per gli altri in un'altra.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Franceschini di voler leggere la formulazione definitiva del suo emendamento all'articolo 40.

FRANCESCHINI. Mi sembra che questa possa essere la formula definitiva:

«Nella prima applicazione della presente legge un quinto dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere direttive e di concetto di cui alle tabelle M ed N, è conferito mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11 riservato al personale rispettivamente della carriera di concetto ed esecutiva in servizio alla entrata in vigore della presente legge, sulle soprintendenze bibliografiche e nelle biblioteche, che non abbia superato, ove si tratti di personale non di ruolo, il quarantacinquesimo anno di età e che sia in possesso del titolo di studio previsto per il ruolo cui intende accedere.

Ai vincitori del concorso il servizio prestato nella carriera di concetto o esecutiva è valutato in ragione di due terzi senza alcuna limitazione di durata ai fini del compimento dei periodi di anzianità prescritti per la promozione alla qualifica immediatamente superiore».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Franceschini, che costituisce i primi due commi dell'articolo 40.

(È approvato).

Passiamo ora al testo dell'articolo 40. Al primo comma, per analogia con quanto approvato negli altri articoli, occorre modificare le parole «mediante concorso per esami e per titoli» in «mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 11». Pertanto il comma, che diviene il terzo dell'articolo 40, rimane così formulato:

«Nella prima applicazione della presente legge, l'assunzione nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva di cui alla allegata tabella O è effettuata mediante concorso per esame speciale, da espletarsi secondo le modalità

di cui al terzo comma dell'articolo 11, riservato al personale ausiliario in servizio nelle biblioteche pubbliche governative all'entrata in vigore della legge stessa, anche se sfornito del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera esecutiva, che abbia svolto lodevolmente, per almeno sei anni, lavoro di distribuzione o di dattilografia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do nuovamente lettura e pongo in votazione i commi successivi, ai quali non sono stati presentati emendamenti:

« Sono fatte salve le norme in favore degli invalidi di guerra e per servizio e dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

Espletato il concorso riservato, il personale ausiliario che risulti in eccedenza rispetto ai posti di organico di cui all'allegata tabella P, rimane in ruolo in soprannumero. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le vacanze che si verificheranno dalla entrata in vigore della presente legge ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 40, nel suo complesso.

(È approvato).

L'onorevole Badini Confalonieri ha presentato, come emendamento, un intero titolo, concernente le biblioteche musicali annesse ai Conservatori di musica. Ne do lettura:

TITOLO IV-bis

Biblioteche musicali annesse ai Conservatori di Musica.

ART. 40-bis.

È istituito il ruolo del personale delle biblioteche musicali annesse ai Conservatori di musica, ripartito nelle seguenti carriere:

- a) direttiva;
- b) di concetto;
- c) esecutiva.

I posti relativi a ciascuna carriera sono indicati nella tabella S annessa alla presente legge.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i titoli di studio, il numero e la qualità delle prove degli esami di concorso per l'accesso alle singole carriere, nonché le specifiche funzioni che il personale è chiamato ad esplicare.

ART. 40-ter

I posti di « bibliotecario » attualmente compresi nel ruolo del personale insegnante dei Conservatori di musica di cui alla tabella C-1 annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, sono assegnati al ruolo del personale della carriera direttiva di cui all'articolo 1.

Sono altresì assegnati al predetto ruolo i posti di « insegnante di storia della musica e bibliotecario » attualmente compresi nel ruolo del personale insegnante dei Conservatori di musica di cui alla tabella C-1 annessa alla su menzionata legge 13 marzo 1958, n. 165. I titolari di tali posti continueranno però ad impartire l'insegnamento di cui trattasi.

ART. 40-quater.

I posti iniziali delle carriere di cui all'articolo 1 sono conferiti mediante pubblici concorsi che sono per titoli ed esami se riguardano posti della carriera direttiva e della carriera di concetto e, per soli esami, se riguardano posti della carriera esecutiva.

Il personale non di ruolo che, alla data dalla pubblicazione della presente legge, abbia prestato per almeno un quinquennio lodevole servizio con qualsiasi denominazione e a qualsiasi titolo nelle biblioteche musicali annesse ai Conservatori di musica è inquadrato, a domanda, nel grado iniziale delle carriere di cui all'articolo 1 con la qualifica iniziale.

L'inquadramento nei posti iniziali alla carriera direttiva è subordinato:

a) al superamento di un esame colloquio sostenuto davanti ad apposita commissione e diretto ad accertare la preparazione culturale generica e quella specifica dei candidati;

b) al possesso del diploma superiore di Conservatorio o di altro diploma riconosciuto equipollente.

L'inquadramento nei posti iniziali delle carriere di concetto ed esecutiva è subordinato al superamento dell'esame colloquio di cui al precedente comma, indipendentemente dal titolo di studio posseduto dai candidati.

ART. 40-quinquies.

Nella prima applicazione della presente legge i posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'articolo 1, dopo che sia stato effettuato l'inquadramento di cui all'articolo 3, saranno conferiti mediante concorsi riservati a coloro che in possesso dei

requisiti prescritti, prestino alla data della pubblicazione della presente legge lodevole servizio da almeno un anno nelle biblioteche musicali annesse ai Conservatori di musica.

Prego l'onorevole proponente di voler illustrare i suoi emendamenti.

BADINI CONFALONIERI. Innanzi tutto vorrei fare osservare che è stata presentata una proposta di legge Bozzi e altri al riguardo, proprio mentre stiamo trattando questo argomento e la sistematica legislativa vorrebbe che si introducesse qui senza farne una legge apposita.

Occorre colmare una delle maggiori lacune della istruzione artistica e musicale e, precisamente, del delicato settore delle biblioteche annesse ai Conservatori di musica le cui presenti condizioni sono così gravemente deficitarie da costituire oggetto di severe critiche sia di studiosi italiani che stranieri.

La legge che tuttora regola il funzionamento di dette biblioteche è ancora la legge 6 luglio 1912 n. 734, che assegna ad ognuna di esse un bibliotecario che però è lo stesso docente di storia della musica, coadiuvato da un distributore-ordinatore o da un impiegato di segreteria o da un custode inserviente. Tale legge rispecchiava una mentalità ed una situazione di fatto che sono ormai del tutto superate, dato che le biblioteche musicali hanno assunto via via un'importanza preminente nel vasto campo delle ricerche della storia della musica e in quello delle riedizioni dei capolavori musicali, sicché esse oggi rappresentano uno strumento indispensabile per il perfezionamento e lo sviluppo degli studi musicali.

In mancanza di una nuova legge disciplinatrice della materia in sostituzione di quella citata del 1912, il Ministero della pubblica istruzione, attraverso la competente direzione delle antichità e belle arti, non ha mancato, nei limiti consentiti e dalle ristrettezze di bilancio e dalla mancanza di personale qualificato, di fronteggiare le esigenze delle biblioteche musicali avvalendosi sia dell'opera disinteressata di appassionati cultori di musica, sia di quella di personale «comandato» da altre amministrazioni e servizi, sia infine di quella di personale non di ruolo assunto dagli stessi Conservatori e retribuito con i magri fondi disponibili.

Senonché tali misure, che si possono definire di emergenza, si sono anch'esse rivelate inadeguate a soddisfare le sempre crescenti necessità delle biblioteche dei Conser-

vatori; necessità che non sono soltanto scolastiche, in quanto alle biblioteche musicali ricorrono sia i docenti e gli studenti dei Conservatori, sia quanti si interessano alla cultura musicale: compositori, esecutori, docenti privati, critici, giornalisti, cineasti, nonché istituzioni concertistiche, teatrali, radiofoniche.

Le biblioteche dei Conservatori quindi assolvono oggi, non tanto la funzione di biblioteche scolastiche, quanto di biblioteche specializzate, frequentate in misura ognora crescente da stranieri attratti dai «fondi» di grande valore che esse custodiscono.

Per assicurare efficienza e serietà agli studi musicali, il cui rifiorire costituisce una delle note caratteristiche della cultura del nostro tempo, si presenta quindi come indilazionabile il riordinamento radicale delle biblioteche dei Conservatori.

Basti pensare alla situazione del Conservatorio di Santa Cecilia e non si capisce come mai, finora, nessuno se ne sia interessato.

PRESIDENTE. È innegabile che ci troviamo di fronte ad una lacuna per quanto riguarda l'insegnamento musicale e che questo problema ha bisogno di essere esaminato a fondo.

Però, il tema mi sembra piuttosto complesso per poterlo inserire in questa legge che è della massima urgenza.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. La sua tabella prevede un direttore di biblioteca di prima classe con coefficiente 670, 23 direttori di biblioteca, 22 aiuti bibliotecari e 22 aiutanti. Ciò significa un onere di 500 milioni.

BADINI CONFALONIERI. Secondo i miei calcoli dovrebbe essere un onere assai inferiore.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. In ogni caso una norma di questo genere potrebbe veramente ritardare l'approvazione del provvedimento di cui ci stiamo occupando.

D'altra parte non è che biblioteche e conservatori siano adesso abbandonati a loro stessi...; hanno un personale, sia pure da inquadrare in appositi organici; quindi, non saremmo neppure di fronte ad una novità... Comunque, è questo certamente un problema da studiare, analogo a quello delle biblioteche universitarie, e per il quale abbiamo favorevole disposizione.

Il Ministero della pubblica istruzione è tendenzialmente favorevole, ma evidentemente deve prima attuarsi il necessario con-

certo con il Ministero del tesoro, e, soprattutto deve essere studiato l'inquadramento di questo particolare settore nella legislazione generale.

Si potrebbe, quindi, per il momento approvare un ordine del giorno...

BADINI CONFALONIERI. Onorevole Ministro, essendo noi obbligati ad una azione di cordinamento, per quanto concerne il provvedimento che stiamo approvando, e che deve in ogni caso ritornare al Senato, in quanto da noi modificato, mi domando se non sia questo il momento di inserire il problema al quale si fa cenno.

Non so, si potrebbe, ad esempio, votare l'emendamento una volta giunti alla fine dell'esame del presente provvedimento, salvo, ovviamente opportuna collocazione...

Quel che ci interessa, è di non protrarre ancora una situazione che, per la verità, si trascina da molti anni.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Badini Confalonieri la prego di trasformare la sua proposta in un ordine del giorno, abbastanza impegnativo, che il Governo accetterà.

Ripeto, si rischia altrimenti di ritardare l'approvazione del presente provvedimento.

PRESIDENTE. Dato che le biblioteche universitarie hanno il medesimo problema, potrebbero essere unite le due questioni...

ROFFI. Io non vorrei sembrare più realista del re, ma vorrei far notare che questi emendamenti sono stati presentati con molta diligenza, dal collega Badini Confalonieri, già da diverso tempo. Essi sono stati esaminati da tutti noi e ritengo che il Governo avrebbe potuto fare altrettanto, sì da poter avere questa sera gli elementi atti a risolvere il problema.

MARANGONE. Io debbo dichiarare che noi siamo particolarmente favorevoli all'accoglimento degli emendamenti proposti dall'onorevole Badini Confalonieri. Spetta a lui, comunque, dirci cosa intende fare...

Certo è, che mi sembra che le biblioteche musicali abbiano ragione da vendere.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo considera tale questione molto importante: soltanto, io non vorrei che essa costituisse, in questo momento, elemento ritardatore nell'approvazione del presente provvedimento.

Né potevo, evidentemente, in precedenza, richiamare l'attenzione del Ministero del tesoro sull'emendamento, per le sue implicazioni finanziarie, prima che fosse in qualche modo deliberato dalla Commissione.

Dato il rilevante onere finanziario, le trattative da svolgere con il Ministero del tesoro non potranno non essere piuttosto laboriose. Non possiamo quindi varare anche questo nuovo ordinamento con il disegno di legge in discussione.

BADINI CONFALONIERI. Credo di poter accedere alla richiesta del Ministro in questo senso. Comprendo perfettamente la difficoltà esistente nel decidere in questo momento. Sarei però lieto se la legge Bozzi potesse essere discussa al più presto, mentre nel frattempo il Ministero dovrebbe prendere i necessari contatti con quello del tesoro.

Mi riservo di presentare in proposito un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Appena esaurita questa discussione, l'ufficio di Presidenza della Commissione stabilirà il calendario degli ulteriori lavori e non mancherà di includere appena possibile la proposta di legge Bozzi.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 41. Ne do lettura:

ART. 41.

(Riduzione di anzianità).

I periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento mediante scrutinio per merito comparativo delle promozioni a qualifiche superiori a direttore di sezione, primo segretario, primo archivistista ed equiparate sono ridotti di un anno limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la data dello scrutinio e quella della decorrenza delle promozioni stesse.

La riduzione di anzianità di cui al precedente comma non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esso non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Al primo comma di tale articolo è stato presentato il seguente emendamento sostitutivo, dell'onorevole Pitzalis.

« Per i dipendenti in servizio all'atto di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti nelle singole carriere per il conseguimento delle promozioni alla qualifica di direttore di se-

zione, primo segretario, primo archivistica ed equiparato o superiori, sono ridotte di un terzo — e comunque di non oltre 30 mesi — sempre che gli anzidetti periodi siano previsti almeno in un triennio, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparata, dalle limitazioni poste dall'art. 166 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la data dello scrutinio e quello della decorrenza delle promozioni stesse ».

Identici emendamenti propongono i deputati Badini Confalonieri e Reale Giuseppe.

PITZALIS, Relatore. È una norma di carattere generale, che si applica in tutti gli aumenti di organico. Si tratta, cioè, di concedere particolari agevolazioni a coloro che sono già nei ruoli. Posso anche dichiarare, e avrei la possibilità di dimostrarlo, che non vi è un provvedimento di legge del genere che non provveda, per le categorie cui si riferisce, alle agevolazioni stabilite in questo emendamento.

BADINI CONFALONIERI. L'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958 e l'articolo 68 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 sono in questo senso.

PRESIDENTE. Comunico che in proposito il parere della Prima Commissione Affari Costituzionali è il seguente:

« ...Per quanto si riferisce al contenuto dell'articolo 41 la Commissione è contraria all'attuale formulazione e ritiene che la disposizione debba essere modificata anche in analogia a quanto disposto per il personale dell'A.N.A.S. in modo: 1°) da consentire una riduzione dell'anzianità *una tantum* pari alla metà di quella prescritta dalle vigenti disposizioni, e comunque non superiore a 30 mesi; 2°) da escludere che detto beneficio si possa applicare per le promozioni a direttore di divisione, conferite a norma dell'articolo 166 dello statuto degli impiegati dello Stato; 3°) da prevedere uno scrutinio per merito comparativo per le promozioni a direttore di divisione entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge ».

Ritengo che in questa materia il parere della I Commissione sia proprio vincolante per noi.

BADINI CONFALONIERI. Non so se il parere della prima Commissione sia vincolante per noi; so però che è inesatto, anzitutto perché l'articolo 41, così come compilato, crea una situazione di disparità praticamente accettata da alcuni e non accettata da altri.

La ragione dell'emendamento presentato dall'onorevole Pitzalis (corrispondente ad emendamenti presentati dall'onorevole Reale e da me) significa semplicemente che vogliamo porre tutti i funzionari nella identica situazione, perché non si comprende perché ad alcuni debba essere concessa una situazione di particolare favore e ad altri no. E la cosa è tanto più chiara in quanto la prima Commissione ci fa una osservazione proprio al riguardo dei consiglieri di prima classe. Ora noi abbiamo dei consiglieri di prima classe che vengono ad essere esclusi per quanto riguarda le carriere direttive.

BOSCO, Ministro per la pubblica istruzione. Il Governo, pur manifestando le sue preferenze per il testo originale del disegno di legge, si rimette alla Commissione.

ROFFI. Non comprendo perché questa disposizione, che trovo giustissima, venga riservata soltanto ad alcuni privilegiati. Propongo pertanto questa dizione estensiva: « ...ad ogni qualifica, in ciascuna carriera dell'Amministrazione della pubblica istruzione ». Così non ci sarà pericolo di creare disparità di trattamento.

PITZALIS, Relatore. Il mio emendamento non fa distinzioni, e l'inciso: « ... ed equiparate... » estende il provvedimento a tutto il personale che fruisce dello stesso coefficiente di quello citato.

ROFFI. Ma allora, perché non diciamo più semplicemente: « ...i periodi di anzianità normalmente richiesti per le promozioni ad ogni qualifica, in ciascuna carriera dell'Amministrazione » ?

Non capisco perché si debba fare un trattamento preferenziale solamente ai direttori di sezione, primi segretari e via dicendo senza estenderlo specificatamente alle qualifiche che precedono o seguono quelle.

PITZALIS, Relatore. Ma per il personale ausiliario, per esempio, non ci sono più esami. Il mio emendamento è fatto per sbloccare gli esami e quindi non può riferirsi agli ausiliari che, una volta inquadrati, proseguono normalmente per anzianità. E poi ci sono le norme transitorie che si riferiscono a tutte le categorie e comprendono tutte le altre questioni.

BOSCO, Ministro della pubblica istruzione. Per una formulazione più esauriente, potremmo aggiungere le parole « nei ruoli di cui alle tabelle ».

PITZALIS. Onorevole Ministro, penso che non potremmo formularlo così, perché, dato che abbiamo anche i ruoli aggiunti, ciò creerebbe delle perplessità.

PRESIDENTE. Noi potremmo non fare menzione dei ruoli aggiunti, e tutto, sarebbe risolto.

PITZALIS. Mi sembra che noi ci riferiamo esclusivamente al personale dei ruoli organici normali, di cui abbiamo trattato nella presente legge, ai titoli I, II, III, IV. Queste norme sono norme finali e comuni, e quindi si riferiscono a tutto il personale. Se comunque, ritenete che possano sorgere dei dubbi, possiamo anche specificarlo meglio.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei risentire l'emendamento presentato dagli onorevoli Marangone, De Grada e Malagugini all'articolo 32-bis, e che avevamo deciso di riferire all'articolo 41.

MARANGONE. Il testo di tale nostro emendamento è il seguente:

« I periodi di anzianità normalmente richiesti per l'avanzamento alle qualifiche superiori a Direttore, a Primo Ragioniere, a Primo Segretario, a Primo Disegnatore, a Primo Geometra, a Primo Restauratore, a Primo Assistente, a Primo Operatore Tecnico ed a Primo Archivistica, sono ridotti di un anno e sei mesi limitatamente ai posti che si renderanno disponibili entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La riduzione di anzianità, di cui al precedente comma, non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni ».

PITZALIS. Io, onorevole Presidente, ho qui il testo del disegno di legge n. 2693-B, recentemente approvato e concernente integrazioni e modifiche delle carriere dello Stato, la cui dizione è la seguente: « i posti di segretario, segretario aggiunto, vice segretario e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ». E poi ancora: « La promozione a segretario aggiunto e qualifiche equiparate... »; è sempre adoperata questa dizione, poiché c'è una tabella, nel decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 19, dove la equiparazione è precisa, ed è valida per tutti, e non ritengo che noi qui la possiamo cambiare.

Non mi sembra quindi sussista alcun motivo di preoccupazione.

CAIAZZA. La prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Pitzalis ed altri, io vorrei modificarlo nel senso di non fare menzione di quelle carriere specifiche, ma di dire semplicemente: « i periodi di anzianità normalmente richiesti per il conseguimento delle promozioni alle qualifiche superiori, sono ridotte di un terzo ». Non vorrei

fare menzione del direttore di divisione e degli altri, per questa ragione, che con quella dizione noi verremmo a porre delle limitazioni esclusivamente per i consiglieri ed altre qualifiche.

PRESIDENTE. Ci sono altri emendamenti. Vediamo se la loro formulazione ci può essere utile. C'è anzitutto l'emendamento presentato dagli onorevoli Roffi, Franceschini, Marangone, come articolo 35-ter. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, gli impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle Soprintendenze bibliografiche e delle biblioteche pubbliche statali che da almeno sei anni assolvano a funzioni o mansioni proprie a carriera superiore sono inquadrati, a domanda, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, alla qualifica iniziale della carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza, e a carriera ed a coefficiente immediatamente superiore a quello rivestito all'atto del passaggio stesso, se in possesso del titolo di studio prescritto. Per questi ultimi l'anzianità è ridotta di tre anni ».

Questo risolve in modo tutto diverso, e limitatamente alle Soprintendenze bibliografiche, il problema della riduzione di anzianità, mediante un inquadramento senza precedenti nella pubblica amministrazione. Credo che gli stessi proponenti non intendano insistere.

FRANCESCHINI. L'emendamento è stato parzialmente incluso nell'articolo 40.

PRESIDENTE. Seguono alcuni emendamenti dell'onorevole Orlandi, del seguente tenore:

« Al primo comma dell'articolo 41 sostituire le parole: sono ridotti di un anno limitatamente ai posti, con le parole: sono ridotti di un terzo dell'anzianità prevista per le promozioni alle varie qualifiche limitatamente ai posti... ».

« Al secondo comma sostituire le parole: la riduzione di anzianità di cui al precedente comma, non si applica, con le parole: la riduzione di anzianità di cui al precedente comma, non può essere superiore ai trenta mesi e non si applica... ».

Nella sostanza è un emendamento, che ricalca quelli presentati dagli onorevoli Pitzalis, Badini Confalonieri e Reale. Credo che, tutto sommato, possiamo rimanere al testo proposto

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1961

da costoro, salvo contrario avviso della I Commissione.

Pongo allora in votazione, nel principio il primo comma dell'articolo 41, secondo il testo proposto dai deputati Pitzalis, Badini Confalonieri e Reale. Il Governo si rimette alla Commissione:

« Per i dipendenti in servizio all'atto di entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità normalmente richiesti nelle singole carriere per il conseguimento delle promozioni alla qualifica di direttore di sezione; primo segretario, primo archivistico ed equiparate o superiori, sono ridotte di un terzo — e comunque di non oltre 30 mesi sempre che gli anzidetti periodi siano previsti almeno in un triennio, prescindendosi anche, per le promozioni alla qualifica di direttore di divisione ed equiparate, dalle limitazioni poste dall'articolo 166 del D.P.P. 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la data dello scrutinio e quello della decorrenza delle promozioni stesse ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 41 a cui non sono stati presentati emendamenti e l'articolo stesso nel suo complesso.

(Sono approvati).

Il nuovo testo dell'articolo 41 sarà trasmesso alla I ed alla V Commissione per i pareri di rispettiva competenza.

L'onorevole Fusaro ha presentato un emendamento aggiuntivo, che può costituire l'articolo 41-bis. Ne do lettura:

ART. 41-bis.

« Non si assorbono, nella prima applicazione della presente legge, i posti in soprannumero esistenti, da qualsiasi legge provengano ».

REALE GIUSEPPE. Desidero dar ragione dell'emendamento, che è stato presentato dall'onorevole Fusaro e al quale mi sono associato. Si tratta di conservare, almeno nella prima applicazione di questa legge, i posti in soprannumero, poiché, se questi venissero assorbiti dall'organico, evidentemente, così pochi come sono, non sussisterebbero per le categorie alcune possibilità di ottenere un effettivo beneficio di carriera.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. L'articolo 41 porta il titolo di ridu-

zione di anzianità. Che cosa c'entra il suo emendamento?

REALE GIUSEPPE. Se l'assorbimento fosse fatto prima dell'applicazione di questa legge, nessuna promozione potrebbe verificarsi.

PRESIDENTE. Per l'appunto ho detto che ritenevo di farne un articolo aggiuntivo e non un comma dell'articolo 41. Comunque la formulazione va migliorata. Si potrebbe così, invece che « da qualsiasi legge provengano », dire: « ... da qualsiasi legge disposti ».

PITZALIS, *Relatore*. Esprimo in merito a tale emendamento parere favorevole.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo, pur manifestando la propria preferenza per il testo del disegno di legge così come è, si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il principio dell'emendamento presentato dall'onorevole Fusaro, che diviene articolo 41-bis, nella seguente formulazione:

« Non si assorbono, nella prima applicazione della presente legge, i posti in soprannumero esistenti, da qualsiasi legge disposti ».

(È approvato).

Il testo approvato sarà trasmesso alla I e alla V Commissione per i pareri di rispettiva competenza.

Dagli onorevoli Sciorilli Borrelli, Roffi, De Grada, Russo, è stato proposto altro articolo aggiuntivo. Ne do lettura:

ART. 41-ter.

« Fermo quanto disposto ai precedenti articoli 8 e 34, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, gli impiegati dei ruoli aggiunti sono inquadrati, anche in soprannumero nei ruoli organici dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti in corrispondenza della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica a tutti gli effetti.

Gli impiegati, già appartenenti ai ruoli speciali transitori od ai ruoli aggiunti della esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali, siano transitati nei corrispondenti ruoli organici, in applicazione dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentare entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento più favorevole cui avrebbero avuto diritto ove fossero

rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o aggiunti ».

Mi sembrerebbe che tale emendamento sia precluso. Ci siamo infatti già opposti a quanto chiesto dall'onorevole Reale con altro emendamento, dicendo che non si riteneva opportuno procedere all'immissione nei ruoli ordinari del personale proveniente dai ruoli aggiunti.

ROFFI. Ma concerne la prima applicazione...

PRESIDENTE. Esattamente, come l'emendamento Reale.

REALE GIUSEPPE. Che fui costretto a ritirare...

ROFFI. Non essendo stato votato, l'emendamento Reale, in questione, non mi pare sussista la preclusione a cui fa cenno il Presidente.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. La quale preclusione, onorevole Roffi, non ha tanto la sua origine dalla discussione svoltasi durante la presentazione dell'emendamento Reale, quanto da tutta una serie di articoli, da noi già votati, nei quali si parla appunto di concorsi per esame speciale per l'accesso alle carriere superiori.

ROFFI. Stando così le cose, dichiaro di non insistere nell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Leone propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 41-*quater*.

« Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione alla qualifica di 1° Segretario nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che abbiano compiuto l'anzianità minima prevista dall'articolo 176, comma 3° del Testo Unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ivi compresa la valutazione del servizio di cui al precedente articolo 11 ».

LEONE RAFFAELE. Debbo richiamare l'attenzione sull'onorevole Ministro e della Commissione sul fatto che al beneficio oggetto dell'emendamento stesso furono ammessi, in occasione della revisione della carriera dei ragionieri, dipendenti del Ministero della pubblica istruzione.

Altre categorie, per la legge n. 983 del 1949 usufruirono della agevolazione stessa. E

così i dipendenti del Ministero degli interni, per la legge n. 98 del 20 febbraio 1958, ecc.

L'esistenza di tali precedenti, mi sembrerebbe giustificare l'approvazione dell'emendamento.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Vi è già stata una discussione, a proposito di analoga proposta fatta nel corso dell'esame del presente provvedimento, durante la quale si chiarì come non fosse assolutamente possibile eliminare l'esame intermedio.

Quanto proposto con l'emendamento testé letto lede il principio dell'uguaglianza di trattamento dei componenti una stessa Amministrazione.

Io mi dichiaro assolutamente contrario.

PITZALIS, *Relatore*. Sono contrario per due ordini di idee. Anzitutto perché questa norma tende ad eliminare il principio dell'esame per il passaggio alla categoria superiore; esame che è stabilito non soltanto per questo personale, ma per tutto il personale amministrativo delle diverse categorie.

Qui si fa soltanto una ragione di opportunità, per facilitare il personale da inquadrare nel nuovo organico; bisogna però considerare che questo personale è già stato agevolato ampiamente attraverso un concorso particolare. E ora che si trova inquadrato in una categoria superiore si vorrebbe anche sottrarlo a quell'esame che è indispensabile per valutare la sua preparazione ad accedere a posti limitati della categoria superiore.

Non va dimenticato che le agevolazioni di questo tipo finora concesse si riferiscono al passaggio dall'una categoria alla prima qualifica di altra categoria; ma impedire l'esame stabilito per una promozione nell'ambito della stessa categoria da una norma di carattere generale, costituisce un principio che dovrebbe essere applicato contestualmente alle altre categorie.

CERRETI ALFONSO. Non bisogna dimenticare che si tratta di personale che si trova in una situazione particolare, perché fino a pochi anni or sono non esisteva nei Provveditorati agli studi il ruolo dei Segretari. È un ruolo nuovo e vi si è acceduto adesso con due concorsi: uno per titoli e l'altro per esami. Concediamo almeno la facilitazione a quelli che hanno già superato gli esami. In fondo, si tratta di una norma transitoria.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma non è giusto stabilire che coloro che sono entrati nella carriera nel 1959, sono

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1961

dispensati dal sostenere gli esami. Allora si abbia il coraggio di dire che si vuole abolire l'esame. E non mi si venga a dire che si tratta di norma transitoria: le norme transitorie di questo passo diventano di carattere generale.

LEONE RAFFAELE. Mi permetta l'onorevole collega Relatore di dire che, mentre tutta la legge prevede agevolazioni ed esami speciali — che poi sono colloqui —, qui non è che gli immessi entrino nella carriera senza esami. Semplicemente vuol evitarlo a coloro che l'hanno sostenuto prima.

E quanto all'osservazione che il provvedimento sarebbe *ad personam*, mi permetta l'onorevole collega di dire che non si è fatta la fotografia *ad personam* quando si è trattato di immettere senza esami gli insegnanti elementari al posto di questi, mentre gli altri li hanno sostenuti.

Quindi, semmai, si tratterebbe ora di una riparazione, non di un privilegio: perché mentre gli altri son entrati con determinati privilegi, questi hanno sostenuto tutti gli esami: dal diritto pubblico ai servizi d'istituto: due prove scritte e la prova orale.

Quanto poi alla innovazione, io, dati i precedenti, debbo dire che la innovazione sta nei precedenti. E se poi i precedenti della legislazione non hanno alcun valore, allora mi sia consentito di dire che noi innoviamo rispetto ai precedenti.

Ad ogni modo mi rimetto alla decisione della Commissione.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Lei ha nominato i maestri, ma il caso è molto diverso: il concorso non fu indetto per i maestri, ma per coloro che avevano prestato servizio negli uffici, a qualunque categoria appartenessero.

LEONE RAFFAELE. Non insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 42. Ne do lettura:

ART. 42.

(*Norme incompatibili — Onere*).

Per quanto non previsto dalla presente legge e che non sia in contrasto con la medesima si applicano le disposizioni vigenti.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961, salvo per quanto riguarda le norme dell'articolo 2 e l'attribuzione dei relativi posti, che avranno effetto dalla entrata in vigore della presente legge.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dello stanziamento del Ministero del tesoro, per il medesimo esercizio, destinato a sopperire ad oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Roffi propone di aggiungere al 2° comma, dopo le parole « dell'articolo 2 » le parole « e quelle dell'ultimo comma dell'articolo 23 ».

Onorevole Roffi, non si afferra il significato del suo emendamento; ha lei qualche motivo particolare per procrastinare l'attribuzione dell'indennità di guardia notturna, prevista dall'articolo 23, ultimo comma?

ROFFI. Ci sarà stato un errore nello stampare il testo dell'emendamento. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 42, al quale non sono proposti emendamenti.

(*È approvato*).

Per quanto riguarda le tabelle, sono stati presentati vari emendamenti da parte degli onorevoli Badini Confalonieri, Cerreti Alfonso, Cruciani, Franceschini, Roffi.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Adesso sorge un problema di carattere costituzionale, che è questo: noi approviamo un articolo in base al quale, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del fondo globale, che non è di carattere generale, ma specifico nelle singole voci e per ciascun provvedimento. La legge si deve quindi inquadrare nelle somme previste dal fondo globale ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla presente legge. Quindi, in sostanza, l'articolo che abbiamo approvato preclude ogni possibilità ulteriore di approvare oneri ulteriori, attraverso modifiche delle tabelle.

ROFFI. Ci sono delle modifiche delle tabelle, che migliorano le condizioni degli impiegati.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Questo va bene, ma avete votato questa norma che dice che lo stanziamento può essere solo quello.

PRESIDENTE. Potrebbe darsi che nell'ambito dello stanziamento ci sia capienza anche per qualche altro onere, tenuto conto del-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 OTTOBRE 1961

la ritardata applicazione del provvedimento. Comunque, poiché sono stati presentati numerosi emendamenti alle tabelle del disegno di legge in esame, mi sembra opportuno procedere ad un esame preliminare attraverso un Comitato ristretto.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che a far parte del Comitato ristretto, oltre al Relatore, onorevole Pitzalis, sono chiamati i deputati Marangone, Franceschini, Roffi; vi parteciperò anch'io.

(Così rimane stabilito).

Poiché domani mattina la I Commissione si riunirà per l'esame di una parte degli emendamenti, da noi trasmessi, vorrei proporre di riunire nella mattina il Comitato ristretto per il coordinamento, e nel pomeriggio tenere seduta di Commissione nella speranza di accelerare per quanto possibile l'approvazione di questo disegno di legge.

ROFFI. Qui si tratta di tabelle, e quindi mi sembra che sarebbe meglio discuterle in sede di Commissione.

PRESIDENTE. Ma noi ci riuniamo soltanto per il coordinamento degli emendamenti, e quindi per fare un esame tecnico. È evidente che ogni decisione sarà presa dalla Commissione.

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Desidero ricordare che per il coefficiente di retribuzione dei provveditori resta fermo quanto previsto dall'articolo 1 della legge n. 831 a decorrere dal 1° ottobre 1961.

LEONE RAFFAELE. Vorrei chiedere, ove la Commissione fosse d'accordo, di riprendere in esame l'argomento dei centri didattici, per evitare che si addivenga allo stralcio definitivo. Naturalmente, se la mia pro-

posta dovesse significare un rinvio ulteriore della legge, è chiaro che non insisterei.

PRESIDENTE. Noi potremmo, ai limiti del Regolamento, se tutti sono concordi, eventualmente formulare un articolo aggiuntivo, e riprendere così l'esame dell'argomento. Desidero comunque sottolineare che l'accordo deve essere generale e completo.

ROFFI. Noi del nostro gruppo lo diciamo subito, a scanso di equivoci, che non siamo favorevoli ad una tale proposta.

PRESIDENTE. Prendo atto. L'argomento, quindi, rimane chiuso.

L'onorevole Badini Confalonieri ha presentato il seguente ordine del giorno, che sostituisce gli emendamenti presentati riguardo alle biblioteche annesse ai Conservatori di musica.

« La Commissione, nel dichiarare il fondamento e l'utilità degli emendamenti presentati per un ordinamento organico delle biblioteche annesse ai Conservatori di musica, invita il Governo a volere esaminare favorevolmente il problema, anche in rapporto alla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bozzi ed altri, concernente tale personale ».

BOSCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo accoglie l'invito di cui al presente ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta. Dichiaro tolta la seduta.

La seduta termina alle 21,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI